

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 3 novembre 2022, n. 166

Autorizzazione allo scarico nel “Canale Ostone li Cupi” dell’effluente dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’agglomerato di Lizzano - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale “MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale” che, nell’individuare l’articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l’AD n. 16 del 31.03.17 di “Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015”. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l’incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all’Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l’incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l’Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante “Limiti di emissione degli scarichi idrici”;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all’Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l’aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell’art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l’attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;
- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- l'allora competente Provincia di Taranto, con DD n. 285 del 24/12/2009, ha autorizzato lo scarico provvisorio (per la durata di sei mesi) del depuratore consortile di Lizzano nel Canale “Ostone li Cupi”, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 152/06, dopo aver svolto un articolato procedimento amministrativo anche attraverso l’impiego dell’istituto della conferenza servizi, nell’ambito della quale sono stati acquisiti i pareri degli Enti preposti alla tutela di interessi sensibili (AdB Puglia, Autorità Idraulica, Asl, Arpa ecc);
- dalla lettura dei documenti trasmessi dalla Provincia nell’ambito delle interlocuzioni istituzionali e con nota prot. 59482 del 14/10/2013, nonché dalle informazioni ricavabili dall’istanza di autorizzazione avanzata dall’AQP Spa con nota prot. 80887 del 22/07/2013, si evince quanto segue:
 - a seguito del rilascio dell’autorizzazione della Provincia di Taranto, l’AQP ha attivato lo scarico nel Canale “Ostone li Cupi” in data 27/01/2010;
 - l’AQP, con nota prot. 66791 del 25/05/2010, ha chiesto alla Provincia di Taranto il rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico, allegando i certificati di analisi, nonché la dichiarazione attestante la conformità al progetto approvato e l’adempimento in corso alle prescrizioni dei vari Enti interessati;
 - la Provincia di Taranto, con nota prot. 33712 del 27/05/2010, ha avviato un’interlocuzione con AQP ai sensi dell’art. 130 del TUA in merito agli adempimenti delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo;
 - l’AQP, con missiva prot. 73772 del 08/06/2010 ha riscontrato la nota della Provincia, richiamando la documentazione trasmessa nella richiesta di autorizzazione definitiva allo scarico, nota prot. 66791 del 25/05/2010, ed allegando ulteriore documentazione utile allo scopo;
 - la Provincia di Taranto, con nota prot. 38606 del 17/06/2010, nel ritenere non ottemperate alcune prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo, ha comunicato il preavviso di diniego dell’istanza di autorizzazione avanzata da AQP, ai sensi dell’art. 10 bis della L 241/90;
 - la Provincia di Taranto, con nota prot. 43449 del 06/07/2010, ha negato il rilascio dell’autorizzazione allo scarico a causa del superamento dei limiti tabellari e del mancato rispetto di alcune prescrizioni ARPA;
 - l’AQP, con nota prot. 90976 del 14/07/2010, nel riscontrare il diniego della Provincia, ha indicato gli interventi manutentivi eseguiti ed in fase di ultimazione per adempiere alle prescrizioni impartite da Arpa ed ha invitato la stessa Provincia a verificare quanto dichiarato mediante sopralluogo sull’impianto di depurazione, al fine di rivedere le proprie posizioni prima della scadenza naturale del titolo allora vigente;
 - l’AQP, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 29/07/2010, con nota prot. 99266 del 03/08/2010, ha chiesto alla Provincia di prendere formalmente atto del rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione provvisoria allo scarico e di procedere al rilascio del titolo autorizzativo definitivo;
 - la Provincia di Taranto, con nota prot. 77196 del 17/12/2010, nel sollecitare gli interventi di manutenzione e pulizia del “Canale dei Cupi”, ha ribadito il diniego formulato con nota prot. 43449 del 06/07/2010;
 - l’AQP, con nota prot. 3695 del 12/01/2011, ha reiterato la richiesta di autorizzazione allo scarico del depuratore consortile a servizio dell’agglomerato di Lizzano;
- l’AQP, con nota prot. 80887 del 22/07/2013, ha chiesto alla Regione Puglia il rilascio dell’autorizzazione allo scarico del depuratore di che trattasi, per effetto della L.R 18/2012;

- il Servizio Tutela delle Acque della Regione, con nota prot. 3946 del 12/09/2013, ha chiesto all'AQP documentazione tecnica integrativa relativa all'impianto di depurazione in oggetto;
- l'AQP, con nota prot. 104967 del 08/10/2013 ha trasmesso al Servizio Tutela delle Acque della Regione la documentazione richiesta;
- l'AQP, con nota prot. 80887 del 22/07/2013, ha formulato la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, allegando la relazione tecnica del Progetto "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie"; nella medesima istanza, l'AQP ha attestato l'assenza di modifiche sostanziali alle linee di processo, la persistenza dei requisiti oggettivi che avevano consentito il rilascio della precedente autorizzazione, nonché l'ottemperanza delle prescrizioni impartite della Provincia di Taranto con la DD n. 285 del 24/12/2009;
- la Provincia di Taranto, con nota prot. 59482 del 14/10/2013, acquisita al protocollo del Servizio Tutela delle Acque con n. 4740 in data 28/10/2013, ha trasmesso alla Regione documentazione istruttoria relativa all'impianto consortile di Lizzano;
- il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, nell'ambito del procedimento autorizzativo ex art. 124 del TUA, con nota prot. 1030 del 10/03/2014, ha convocato un tavolo tecnico finalizzato ad approfondire le problematiche di funzionamento dell'impianto in oggetto, ivi comprese quelle che avevano condotto al sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Taranto; in occasione della riunione tenutasi il 14/03/2014 la Regione Puglia ha chiesto formalmente all'AQP la trasmissione della seguente documentazione: relazione redatta dall'AQP Spa sugli interventi da eseguire presso l'impianto al fine di risolvere le criticità rilevate dal CTU; relazione dettagliata sul funzionamento della linea fanghi; dati di autocontrollo relativi al periodo gennaio 2013-febbraio 2014;
- durante un secondo tavolo tecnico tenutosi in data 24/03/2014, l'AQP ha consegnato la documentazione precedentemente richiesta; ha, inoltre, informato i presenti della concessione della facoltà d'uso dello scarico dell'impianto in oggetto ed ha fornito rassicurazioni sull'eventuale adozione di un sistema di dosaggio di reagenti per l'abbattimento del parametro fosforo, qualora necessario per conseguire il rispetto dei limiti fissati alla Tab.4 all.V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
- in data 15/05/2014 durante una terza riunione convocata dal Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, l'AQP Spa ha attestato che i lavori di manutenzione straordinaria necessari per superare le criticità dell'impianto, rilevate dal C.T.U. incaricato dalla A.G., erano stati conclusi, consegnando le relative attestazioni;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 7219 del 09/12/2015, ha chiesto ad AQP aggiornamenti circa i lavori di potenziamento del depuratore di Lizzano e la trasmissione di un relativo cronoprogramma;
- l'AQP, con nota prot. 126115 del 11/12/2015, ha trasmesso il piano di monitoraggio ambientale (PMA) relativo al progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione, in conformità a quanto prescritto nella DD n. 285 del 03/10/2014 della Regione Puglia – Ufficio VIA/VAS;
- in data 20/12/2017, il direttore dei lavori del progetto di potenziamento del depuratore (P8021) ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- l'AQP, con nota prot. 10138 del 01/12/2019, ha trasmesso il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- in data 29/03/2019 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo sulle opere realizzate con il progetto di potenziamento P8021;
- l'Arpa Puglia, con nota prot. 40737 del 28/05/2019, ha trasmesso le osservazioni sul PMA trasmesso da AQP nel 2015;
- l'AQP, con nota prot. 9207 del 05/02/2020, ha sollecitato il rilascio del titolo autorizzativo allo scarico, trasmettendo l'aggiornamento delle attestazioni di efficienza funzionale, delle schede mensili di esercizio dell'impianto e gli autocontrolli effettuati nel 2019;
- a seguito di segnalazioni relative all'anomala colorazione delle acque in prossimità della foce del Canale "Ostone li Cupi", il Comune di Lizzano, con nota prot. 14783 del 01/12/2020, ha convocato un tavolo tecnico tenutosi il giorno 22/12/2020; l'incontro ha avuto la finalità di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi migliorativi sul sistema di scarico del depuratore (eco filtro buffer) e sulle condizioni di deflusso delle acque nel canale "Ostone li Cupi"; con l'occasione sono state acquisite informazioni sulla qualità delle

acque di balneazione e dell'effluente dell'impianto di depurazione; inoltre, sono state sollecitate attività di controllo sulle immissioni illecite di reflui anomali in fogna nera e sui sistemi di trattamento puntuali dei reflui domestici e/o assimilabili effettuati presso la marina di Lizzano non ancora servita da fognatura nera;

- a seguito delle segnalazioni di AQP, la scrivente Sezione con nota prot. 10250 del 26/08/2021, ha invitato i Comuni di Lizzano e San Marzano ed AQP a porre in essere le opportune iniziative di contrasto alle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera;
- nel mese di maggio 2022 si è svolto un tavolo tecnico relativo al tema del riutilizzo delle acque reflue affinate per gli usi irrigui, a cui hanno fatto seguito alcune interlocuzioni tra Regione, Comune ed ARIF;
- l'AQP, con nota prot. 4910 del 04/08/2022, ha comunicato che dal giorno 05/08/2022 sarebbero stati avviati i lavori di realizzazione del buffer ecologico a servizio dell'impianto di depurazione di Lizzano (P1289); la consegna effettiva dei lavori è intervenuta in data 04/08/2022, come da verbale sottoscritto tra le parti;

CONSIDERATO CHE:

- Il presidio depurativo è stato oggetto di lavori di potenziamento (P8021) che hanno avuto la finalità di incrementarne la capacità depurativa per renderla idonea a trattare un carico organico generato (COG) pari a 35.198 AE e rilasciare un refluo conforme ai limiti di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; le opere realizzate sono state collaudate, giusto certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 29/03/2019;
- dagli elaborati e dalla documentazione prodotta agli atti di questa Sezione si rileva che, l'impianto ha un processo depurativo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- l'impianto risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura grossolana e fine in ambiente confinato;
- Dissabbiatore areato in ambiente confinato;
- Equalizzazione (2 vasche con copertura);
- Chiariflocculazione di emergenza;
- Sedimentazione primaria di emergenza;
- Stazione di ripresa liquami;
- Comparto biologico (denitrificazione-nitrificazione);
- Sedimentazione secondaria;
- Filtrazione a dischi;
- Disinfezione (UV/clorazione);

Linea fanghi

- Preispessimento statico coperto;
- Preispessimento dinamico coperto;
- Stabilizzazione aerobica dei fanghi coperta;
- Postispessimento statico coperto;
- Disidratazione meccanica in ambiente confinato;
- Letti di essiccamento emergenza;

Linea trattamento odori

- Impianti di deodorizzazione a servizio dei pretrattamenti, equalizzazione, linea fanghi (pre, postispessimento, stabilizzazione aerobica, disidratazione meccanica);
- l'impianto di depurazione sarà oggetto di un intervento di adeguamento in materia di salute, sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina delle acque meteoriche di dilavamento (P1443); inoltre, sul sistema di scarico è in corso di realizzazione il buffer ecologico di cui al progetto P1289;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato in via definitiva con DCR n. 230 del 20/10/09, ha previsto per l'agglomerato di Lizzano (comprendente i comuni di Lizzano, Fragagnano e San Marzano e le località di Lido Checca, Marina di Lizzano, Torretta, Torretta Mare), un carico generato pari a 35.198 AE e quale recapito finale il corpo idrico superficiale non significativo "Canale Ostone li Cupi";

- il PTA 2015-2021 ha aggiornato il dato di COG dell'agglomerato di Lizzano portandolo a 40.500 AE e il dato della potenzialità del depuratore pari a 35.200 AE (potenzialità massima teorica 42.240 AE); ha confermato i limiti allo scarico di tab. 4 all V alla parte III del TUA e ha inserito la previsione del sistema di scarico nel buffer ecologico, e il futuro riutilizzo delle acque reflue affinate ai sensi del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012;
- l'effluente del depuratore viene attualmente convogliato mediante un collettore emissario (della lunghezza di circa 800 m) nel corso d'acqua denominato canale "Ostone li Cupi", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 706.667,98 E e 4.471.433,05 N (17°26'2,89"E, 40°22'4,34"N - sistema WGS84);
- il progetto del buffer ecologico redatto da AQP ed in fase di realizzazione determinerà una modifica dell'attuale sistema di scarico diretto nel corpo idrico superficiale; in sintesi, il progetto prevede la realizzazione di due bacini, A e B, con argini impermeabili, riempiti da materiale grossolano opportunamente vagliato, proveniente dagli scavi degli stessi bacini e da materiale inerte di diversa pezzatura; la portata effluente dall'impianto attraverserà a gravità il materiale di riempimento che fungerà da filtro ecologico e si riverserà, in maniera diffusa, nel canale attraverso un'opera di rilascio costituita da materassi tipo reno; in condizioni ordinarie l'effluente del depuratore sarà convogliato a gravità nel solo buffer B, mentre in condizioni straordinarie la portata sarà ripartita tra i due buffer A e B; in caso di manutenzione e/o malfunzionamento dei buffer ecologici, l'effluente raggiungerà l'attuale e unico punto di scarico nel canale "Ostone li cupi";
- con l'entrata in esercizio dei due buffer ecologici, l'effluente del depuratore, dopo aver attraversato a gravità il materiale filtrante, sarà rilasciato in maniera diffusa nel canale Ostone li Cupi alle seguenti coordinate:
 - 706.550,19 E e 4.472.153,48 N nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, (17°25'58,74"E, 40°22'27,79"N, - sistema WGS84) per il buffer B;
 - 706.523,50 E e 4.472.231,44 N nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, (17°25'57,70"E, 40°22'30,34"N, - sistema WGS84) per il buffer A;
- il canale "Ostone li Cupi" sarà interessato da un intervento di sistemazione idraulica progettato dal Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara; l'intervento è stato finanziato con fondi Por 2014-2020 azione 6.3b per un importo pari a circa € 1.470.000,00; dall'ultimo cronoprogramma trasmesso dal Consorzio si evince che l'intervento dovrebbe concludersi a luglio 2023 con entrata in piena operatività ad ottobre 2023;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, emerge che gli AE serviti siano stati pari a 25.569, con un volume annuo trattato di 1.369.115 mc (3.751 mc/giorno ~ 156 mc/ora);
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia emerge il seguente quadro:
 - nel 2021 su 12 campionamenti effettuati si è avuto un superamento del parametro N.tot e "Cloro attivo libero" (rdp 1572 del 09/02/2021), ulteriori tre superamenti del solo parametro "Cloro attivo libero" ed un superamento del parametro "Cloruri";
 - nel primo semestre del 2022 non si sono registrati superamenti dei valori limite; Arpa Puglia ha solo accertato un superamento dei parametri "Cloruri" e del saggio di tossicità acuta nel rdp 12931 (verbale 448/ST/2022) del 19/07/2022;
- l'AQP, nella gestione dell'impianto, dovrà affinare il dosaggio dell'ipoclorito al fine di non superare il valore limite imposto dalla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza

e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli “di interesse provinciale”, così come indicati all’art. 28 della LR n. 17/2000;

- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l’entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all’esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall’all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall’allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- La LR n. 17/2000, agli art. 25 e 26, ha definito i compiti delle Province e dei Comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo; tali competenze sono state ulteriormente confermate con DPGR n. 178 del 2010 (BURP n. 42 del 04/03/2010); successivamente, il RR n. 13/2017, richiamando il quadro delle competenze già definito dalle norme pocanzi richiamate, ha introdotto, all’art. 10, particolari disposizioni per la gestione degli oneri manutentivi e di vigilanza e controllo dei corpi idrici naturali extra-consortili interessati dallo scarico dei depuratori comunali;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 hanno disciplinato l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia, stabilendo i relativi oneri contributivi a copertura anche dei costi di manutenzione delle opere consortili;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell’ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all’adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di Lizzano nel Canale “Ostone li Cupi”, nell'attuale punto di scarico, avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 706.667,98 E e 4.471.433,05 N (40°22'4,34”N, 17°26'2,89”E - sistema WGS84)
- 3. di stabilire che**, a conclusione della realizzazione del sistema di buffer ecologici e del loro collaudo, lo scarico del depuratore dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - a. in condizioni ordinarie nell'ecobuffer B, alle coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 706.550,19 E e 4.472.153,48 N (40°22'27,79”N, 17°25'58,74”E - sistema WGS84);
 - b. in condizioni straordinarie sia nel suddetto ecobuffer B ed anche nell'ecobuffer A, alle coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 706.523,50 E e 4.472.231,44 N, (40°22'30,34”N, 17°25'57,70”E - sistema WGS84);
 - c. in condizioni di manutenzione o malfunzionamento dei due ecobuffer, direttamente nel Canale “Ostone li Cupi”, nel punto di scarico di cui al sub1;
- 4. di disporre che:**
 - a. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
 - c. l'AQP, prima dell'avvio all'esercizio dei due ecobuffer, dovrà trasmettere il relativo piano di manutenzione, aggiornando lì dove necessario il Piano di Gestione ai sensi del RR n. 13/2017;

5. di stabilire che l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:

- a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- b. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale
- c. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017, andando ad unificare ed aggiornare altri PMA redatti e tenendo in debita considerazione l'entrata in esercizio dei nuovi ecobuffer;
- d. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **4b**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
- e. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- f. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; il gestore **dovrà indicare le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico, comunicandole entro i termini di cui al punto 5a)**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

6. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
 - i dati del monitoraggio sull'affluente ed effluente e corpo idrico recettore (5e e 5f); qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale del sistema di scarico;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- b. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n.

13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;

- c. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- d. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune), ed al Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

7. di stabilire che AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;

8. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

9. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di

consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;

c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

10.di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

11.di impegnare i Comuni di Lizzano, Fragagnano e San Marzano, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

12.di impegnare specificatamente:

a. il Comune di Lizzano ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

b. i Comuni di Lizzano, Fragagnano e San Marzano ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

13.di impegnare la Provincia di Taranto a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

14.di impegnare altresì il Consorzio di Stornara e Tara a garantire gli appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inalveamento delle portate effluenti ai sensi del RR n. 17/2013;

15.di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

16.di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

17.di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

18.di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

19. di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

20. di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Lizzano, Fragagnano e San Marzano ed al Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara;

21. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 12 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Lizzano, Fragagnano e San Marzano ed al Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti